



COMUNE DI LATINA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 05/07/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 23/07/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 30/11/2020

INDICE

Articolo	1.	-	<i>Oggetto e sede delle adunanze</i>
Articolo	2.	-	<i>Istituzione e composizione</i>
Articolo	3.	-	<i>Durata in carica</i>
Articolo	4.	-	<i>Nomina delle Commissioni Consiliari</i>
Articolo	5.	-	<i>Surroga componenti dimissionari o cessati per altre cause</i>
Articolo	6.	-	<i>Notizie sulla costituzione</i>
Articolo	7.	-	<i>Funzionamento delle Commissioni Consiliari</i>
Articolo	8.	-	<i>Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari</i>
Articolo	9.	-	<i>Convocazione</i>
Articolo	10.	-	<i>Validità delle adunanze</i>
Articolo	11.	-	<i>Competenza delle Commissioni Consiliari</i>
Articolo	12.	-	<i>Pareri delle Commissioni Consiliari</i>
Articolo	13.	-	<i>Utilizzazione degli atti comunali</i>
Articolo	14.	-	<i>Partecipazione alle sedute dei Consiglieri Comunali</i>
Articolo	15.	-	<i>Richiesta di pareri di altre Commissioni Consiliari</i>
Articolo	16.	-	<i>Nomina dei relatori</i>
Articolo	17.	-	<i>Termini per la presentazione delle relazioni</i>
Articolo	18.	-	<i>Obbligo di astensione</i>
Articolo	19.	-	<i>Disposizioni generali sulle sedute delle Commissioni Consiliari</i>
Articolo	20.	-	<i>Commissioni Consiliari speciali e di inchiesta</i>
Articolo	21.	-	<i>Commissione Consiliare per la Trasparenza</i>
Articolo	22.	-	<i>Partecipazione alle Commissioni Consiliari</i>
Articolo	23.	-	<i>Disposizioni transitorie e finali.</i>

Articolo 1
Oggetto - Sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale del parere e dell'apporto di Commissioni Consiliari, all'uopo istituite nel proprio seno, con la facoltà di convocare alle singole sedute anche i rappresentanti delle forze sociali, economiche e culturali, di associazioni e di singoli cittadini di comprovate capacità tecnico professionali, che abbiano interesse per i problemi della comunità e possano apportare un utile contributo alle scelte e alle attività dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco e gli assessori hanno il diritto, e ove richiesto, l'obbligo di partecipare alle singole sedute di ogni Commissione.. Possono, inoltre, chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

3. Le sedute delle Commissioni Consiliari, si svolgono, di regola, nella sede del palazzo comunale; per particolari ragioni (sopralluoghi, ecc. ecc.) le sedute delle suddette commissioni potranno avere luogo anche in una sede diversa, ma situata sempre all'interno del territorio comunale.

4. Le sedute delle Commissioni Consiliari potranno effettuarsi, altresì, anche telematicamente in video conferenza, nelle modalità di cui al Disciplinare allegato al presente Regolamento.

Articolo 2
Istituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, dopo il suo formale insediamento, determina il numero delle Commissioni Consiliari, individua le rispettive competenze per materia, stabilisce la loro composizione numerica ed assegna alle singole Commissioni la presenza numerica dei gruppi consiliari in misura proporzionale alla loro consistenza e al numero complessivo dei seggi da attribuire.

Articolo 3
Durata in carica

1. Le Commissioni Consiliari durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale, salvo revoca.

2. Le stesse decadono di diritto in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.

Articolo 4

Nomina delle Commissioni Consiliari

1. I componenti delle Commissioni Consiliari sono nominati dal Presidente del Consiglio Comunale, su formale designazione del Capogruppo di appartenenza e nel rispetto dell'organigramma deliberato dal Consiglio Comunale.

2. Ogni singola Commissione è presieduta da un Consigliere Comunale eletto nel suo seno, con votazione. Risulterà nominato Presidente il Consigliere Comunale che avrà conseguito il maggior numero di voti dei consiglieri assegnati o, in caso di parità, il Consigliere anziano di voti tra quelli in parità di voti. Ciascun componente in sede di votazione esprime una sola preferenza a scrutinio palese, limitato ai soli componenti della Commissione stessa. Anche per l'elezione del Vice Presidente si procederà con le stesse modalità.

3. Il Presidente della Commissione viene eletto, unitamente al Vice Presidente, nella prima seduta, appositamente convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.

4. Il Presidente della Commissione cessa dalla carica per dimissioni volontarie o in caso di mozione di sfiducia, presentata e adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei componenti assegnati e votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di sostituzione, a qualunque titolo del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a convocare apposita seduta di Commissione per eleggere il nuovo Presidente.

4bis. Nel caso, altresì, di sostituzione a qualunque titolo del Vice Presidente della Commissione, il Presidente della Commissione medesima provvede a convocare apposita seduta per eleggere il nuovo Vice Presidente. In caso di mancata convocazione della seduta per la predetta finalità nel termine di un (1) mese dalla sopraggiunta vacanza della carica di Vice Presidente, il Presidente del Consiglio Comunale può procedere a convocare direttamente apposita seduta di Commissione per detta elezione.

5. Le Commissioni Consiliari si riuniscono su convocazione del presidente, di norma, una volta alla settimana. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente, sarà il Vice Presidente, con funzioni vicarie ed in via sostitutiva a provvedere alla convocazione della seduta ed eventualmente, anche, alla tenuta della stessa.

Articolo 5

Surroga componenti dimissionari o cessati per altre cause

1. Alla surroga dei componenti dimissionari o cessati dalla carica di Consigliere Comunale si procede con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale, su formale designazione del Capogruppo di appartenenza.

Articolo 6

Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, comunica al Consiglio Comunale l'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione nella loro composizione.

Articolo 7

Funzionamento delle Commissioni Consiliari

1. Ciascun componente di ogni singola Commissione Consiliare in caso di impedimento o assenza, può essere sostituito nelle singole sedute da altro Consigliere Comunale appartenente allo stesso Gruppo consiliare in virtù di apposita delega scritta sottoscritta dal capogruppo di riferimento ed indirizzata al Presidente della Commissione di riferimento.

2. Su singole problematiche, ogni Commissione Consiliare può chiamare a partecipare ad una singola seduta rappresentanti ed esperti di cui al precedente art.1; detti rappresentanti ed esperti, appositamente designati, parteciperanno ai lavori della Commissione Consiliare senza diritto di voto.

3. Per quanto concerne la presenza e/o l'intervento in Commissione del Sindaco, degli Assessori, Direttore Generale, del Segretario Generale, dei Dirigenti, dei funzionari titolari di uffici comunali, di Enti e di aziende dipendenti dal Comune e i cittadini di cui all'art.1, comma 1, del presente regolamento, gli stessi potranno essere espressamente invitati a partecipare alle singole sedute di ciascuna Commissione. Qualora si verificasse un'eventuale impossibilità di partecipazione per la data prefissata da parte degli invitati, è fatto obbligo comunicare in tempo utile all' Ufficio del Consiglio la propria assenza/indisponibilità.

4. Il segretario di ognuna delle Commissioni Consiliari è un dipendente del Comune appositamente nominato ed individuato con specifico provvedimento dirigenziale.

5. Il segretario della Commissione Consiliare redige i verbali delle singole riunioni, secondo modalità di registrazione delle sedute, predefinite; i verbali stessi sono depositati presso l'Ufficio del Consiglio.

6. I verbali delle sedute delle Commissioni Consiliari sono sottoscritti congiuntamente dal segretario e dal Presidente della singola Commissione.

7. A seguito di apposita istanza scritta, adeguatamente e compiutamente motivata, presentata da: organi istituzionali, presidente di commissione consiliare, consigliere comunale, dirigenti comunali, può essere richiesta la trascrizione di un singolo verbale di seduta di commissione consiliare. Sull'accogliibilità di detta richiesta si pronunceranno, congiuntamente, il Presidente del Consiglio Comunale e il Dirigente preposto all'Ufficio del Consiglio, compatibilmente, anche, con la verifica di adeguata disponibilità delle risorse finanziarie.

8. Al presidente di ogni commissione consiliare ai fini della corretta gestione delle singole sedute di commissione sono conferiti, in via analogica, i poteri previsti dall'art.6 e art.8, comma 2, lettera j, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. (1) vedi nota ultima pagina

Articolo 8 **Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari**

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, che si riunisce almeno due volte l'anno.

2. Detta Conferenza determina, tra l'altro, le modalità predefinite di redazione dei verbali delle Commissioni, oltre ad intervenire nelle questioni inerenti la gestione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari ed attività ad esse inerenti.

Articolo 9 **Convocazione**

1. Il Presidente della Commissione Consiliare, informato preventivamente l'assessore di riferimento al ramo, convoca la Commissione stessa formulando l'ordine del giorno e presiedendo la seduta.

2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della seduta e ne assolve le funzioni in caso di assenza o impedimento.

3. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le riunioni della Commissione Consiliare sono presiedute dal Consigliere Comunale componente anziano di voti fra i presenti.

4. La Commissione Consiliare deve essere riunita entro dieci giorni lavorativi a richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco, della Giunta Comunale o di un terzo dei componenti la singola Commissione. In caso di dichiarata e motivata urgenza la riunione deve avere luogo entro due giorni dalla richiesta.

5. Resta fatta salva la facoltà del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e di ogni Consigliere Comunale di richiedere al singolo Presidente di Commissione di far iscrivere all'ordine del giorno le questioni dagli stessi ritenute opportune.

Articolo 10 **Validità delle adunanze**

1. Per la validità di ogni seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà più uno dei componenti assegnati.

2. Trascorso il termine di mezz'ora dall'ora di convocazione fissata, senza il verificarsi del numero legale, la seduta va considerata deserta.
3. Le decisioni e le deliberazioni della commissione sono valide allorchè abbiano riportato la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Gli avvisi di convocazione delle commissioni, recanti l'ordine del giorno da trattare, devono essere consegnati almeno tre giorni prima mediante avvisi scritti, trasmessi per via telematica, e – mail pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata assegnato ai singoli Consiglieri comunali (su indicazione e autorizzazione dei singoli consiglieri comunali la convocazione potrà essere inviata, e ritenuta validamente notificata, anche, ad un indirizzo di posta elettronica personale non certificata fornito dai consiglieri stessi). Con apposita richiesta scritta un consigliere comunale potrà richiedere che gli vengano inviate le convocazioni (tutte o una parte) relative alle commissioni consiliari dove non figura tra i componenti.
5. Nei casi di convocazione d'urgenza l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima.
6. L'ordine del giorno della Commissione va pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'ente nella sezione apposita riservata alle Commissioni, ed inviato per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e all'assessore di riferimento.

Articolo 11

Competenza delle Commissioni Consiliari

1. Ciascuna Commissione Consiliare ha il compito di esaminare tutte le proposte di deliberazione e/o questioni da inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Ha, altresì, il compito di esaminare tutte le eventuali ulteriori proposte di deliberazione e/o questioni che il Consiglio Comunale riterrà di sottoporle. In tali casi, la Commissione deve essere convocata non oltre sette giorni dalla data dell'incarico conferitole.
3. Ciascuna Commissione, può, inoltre, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco, trattare qualsiasi questione rientri nelle materie di propria competenza.
4. Le Commissioni hanno, anche, funzioni di promozione e proposizione nel settore di competenza e a tal fine possono elaborare e presentare proposte e/o proposte di deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all'Assessore competente, agli organi amministrativi di riferimento.
5. Gli assessori al ramo, su richiesta delle Commissioni debbono riferire sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
6. Il parere delle Commissioni dovrà essere espresso nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di inizio della trattazione dell'argomento e dello stesso dovrà essere fatta menzione nella relativa proposta di deliberazione.

7. Scaduto tale termine, l'istruttoria si intende comunque conclusa, salvo casi eccezionali e motivati.

8. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco possono indicare un termine minore, comunque non inferiore a giorni due.

9. Qualora la Commissione ritenga necessario un supplemento di istruttoria, con decisione motivata, comunicherà tale esigenza al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco. In tal caso il termine di cui ai precedenti commi 6 e 8, viene prorogato di ulteriori giorni due.

10. Le Commissioni, sentito il Sindaco, possono effettuare ispezioni e sopralluoghi per il miglior svolgimento dei compiti assegnati.

11. Il Presidente di ciascuna Commissione, quando è formalmente delegato dal Sindaco, rappresenta l'Amministrazione Comunale all'esterno, limitatamente alle tematiche di competenza della Commissione medesima.

Articolo 12

Pareri delle Commissioni Consiliari

1. Il parere delle Commissioni viene espresso mediante documento scritto, estratto del verbale di votazione, sottoscritto congiuntamente dal Presidente della commissione e dal segretario della stessa.

2. Ciascun Commissario può chiedere che vengano assunte a verbale le proprie dichiarazioni prima della votazione.

Articolo 13

Utilizzazione degli atti comunali

1. Ciascuna Commissione, a mezzo del proprio Presidente, ha la facoltà di chiedere informazioni, notizie e documenti dai vari Uffici del Comune.

Articolo 14

Partecipazione alle sedute dei Consiglieri Comunali

1. Ogni Consigliere Comunale può partecipare alle sedute delle Commissioni diverse da quelle di cui è componente e può prendere la parola, pur senza comunque aver diritto di voto e né maturando il gettone di presenza previsto, salvo i casi di espressa sostituzione di altro consigliere comunale previsti dall'articolo 7, comma 1.

Articolo 15
Richiesta di pareri di altre Commissioni Consiliari

1. Ciascuna Commissione Consiliare prima di procedere all'esame di questioni e/o proposte di deliberazione ad essa attribuite, può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di sentire il parere di altra Commissione Consiliare.

2. In tal caso il Presidente del Consiglio Comunale interesserà della richiesta pervenutagli la Commissione Consiliare individuata.

Articolo 16
Nomina dei relatori

1. Il Presidente di ciascuna delle Commissioni Consiliari può designare, per ogni argomento da trattare in commissione, un relatore specifico, scelto tra i componenti effettivi della commissione da lui presieduta, che potrà riferire sulla questione o verbalmente o in forma scritta.

2. E' sempre in facoltà della minoranza di nominare un proprio relatore, al riguardo.

Articolo 17
Termini per la presentazione delle relazioni

1. Nel caso di relazioni da presentare al Consiglio Comunale da parte delle Commissioni Consiliari, il deposito delle stesse deve avvenire almeno tre giorni prima della data di discussione in aula.

2. Nei casi di motivata e richiesta urgenza, le relazioni devono essere rese entro i tre giorni dalla richiesta.

Articolo 18
Obbligo di astensione

1. E' fatto divieto di partecipare ai lavori delle singole Commissioni Consiliari ai componenti effettivi oltre ai casi espressamente previsti da disposizioni di legge, anche, quando debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in cui versino in conflitto di interessi, dichiarando il conflitto ed allontanandosi dall'aula.

2. Analogo obbligo riguarda pure tutte le singole diverse persone invitate a partecipare alle sedute, e tra cui anche il Sindaco e gli Assessori.

Articolo 19
Disposizioni generali sulle sedute delle Commissioni Consiliari e le Commissioni congiunte

1. Due o più Commissioni consiliari possono essere convocate in seduta congiunta per l'esame di particolari questioni implicanti la competenza di entrambe o più Commissioni.
2. In tal caso la convocazione verrà disposta dai due, o più, Presidenti di Commissione, unitamente.
3. La Presidenza delle commissioni in seduta congiunta spetta al Presidente più anziano di voti.
4. La verifica della sussistenza del numero legale deve essere effettuata, distintamente, per ciascuna delle Commissioni convocate.
5. In sede di votazione di proposte e/o deliberazioni la votazione stessa verrà effettuata separatamente per ciascuna delle Commissioni convocate.
6. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. tranne per motivazioni di sanità pubblica su disposizione del Presidente del Consiglio Comunale.
7. La seduta non potrà essere pubblica quando si tratti di discutere questioni concernenti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o demerito delle persone.
8. Il pubblico che assiste ai lavori della Commissione deve osservare le regole di comportamento di cui già all'art.5 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 20
Commissioni Consiliari speciali e di inchiesta

1. Commissioni speciali possono essere costituite per l'esame di specifiche questioni di interesse locale, altresì, possono essere costituite Commissioni d'inchiesta per la verifica e/o l'accertamento di fatti e situazioni specifiche. In ambedue i casi la costituzione avviene con deliberazione consiliare adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, che stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
2. Per le Commissioni Consiliari di inchiesta i lavori sono svolti in segretezza; a dette Commissioni non è opponibile il segreto d'ufficio. Delle risultanze d'inchiesta la commissione rende conto al Consiglio Comunale in seduta riservata non pubblica. Il regolamento di istituzione disciplina in dettaglio le attività delle singole Commissioni consiliari di inchiesta.

Articolo 21

Commissione Consiliare per la Trasparenza

1. La Commissione Consiliare per la Trasparenza è nominata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è costituita anch'essa con rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.
2. La presidenza e la vice presidenza della suddetta commissione sono attribuite a rappresentanti della minoranza.
3. La Commissione, in osservanza ed in applicazione delle previsioni apposite di legge, in particolar modo secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., esercita funzioni di controllo e/o garanzia, con il compito specifico di verificare che l'attività amministrativa del Comune, indirizzata al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, si svolga nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di adozione del giusto e corretto procedimento: sostanziosamente, quindi, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità, efficacia e di pubblicità; concretizzando e realizzando il pieno rispetto del principio costituzionale del buon andamento dei servizi e di quelli dell'imparzialità e della legalità.

Articolo 22

Partecipazione alle Commissioni Consiliari

1. A ciascun componente effettivo (o al suo sostituto appositamente individuato e nominato secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del presente regolamento) compete il previsto gettone di presenza, calcolato ai sensi di legge, per ogni effettiva e documentata partecipazione, anche frazionata, alle sedute di commissione effettuate in presenza, pari ad almeno l'80% della durata complessiva della singola riunione; così come risultante dagli atti e dalla verbalizzazione redatta.

Articolo 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consiliari, limitatamente alle fattispecie non direttamente regolate dalla Legge o dallo Statuto Comunale.

nota all'articolo 7, comma 8:

Articolo 6 *Comportamento dei Consiglieri Comunali*

1. *Nelle discussioni degli argomenti consiliari i consiglieri comunali hanno diritto di manifestare apprezzamenti, critiche, rilievi, censure ma, devono, comunque, mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comportamentale comunemente riconosciuti, astenendosi da qualunque riferimento alle qualità personali e alla vita privata di alcuno.*
2. *Se un consigliere turba l'ordine della seduta, lede i principi di cui al precedente comma, pronuncia parole sconvenienti, viola le norme regolamentari, il Presidente del Consiglio Comunale può adottare nei suoi confronti l'istituto del richiamo verbale.*
3. *Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni o giustificazioni per il comportamento tenuto, all'esito delle stesse il Presidente può confermare o annullare il richiamo verbale.*

4. *Qualora il consigliere richiamato persista nel proprio atteggiamento sanzionato, il Presidente del Consiglio Comunale gli può interdire la parola per tutta la seduta e ne può disporre, anche, l'allontanamento definitivo dalla seduta. Ove il consigliere rifiuti di lasciare l'aula, il Presidente potrà avvalersi della forza pubblica per far eseguire le disposizioni impartite.*
5. *In caso di generale tumulto dell'aula consiliare con impossibilità di ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere la discussione e, se lo ritiene opportuno, può sciogliere definitivamente la seduta.*

*Articolo 8
Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale*

Comma 2 lettera j ...può disporre, anche autonomamente, la sospensione dei lavori delle sedute consiliari per motivi di ordine pubblico e di sicurezza.